



COMUNE DI DECOLLATURA

(Provincia di Catanzaro)

Ufficio del Sindaco

Piazza G. Perri, 5 - C.A.P. 88041 - tel: 096861169 fax: 096861247 - C.F. 01207810795

Email: amministrativo@comune.decollatura.cz.it - PEC: servizi generali@pec.comune.decollatura.cz.it

ORDINANZA N. 10/2020

PROROGA SOSPENSIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DELLE MISURE CONTENUTE NELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 37 DEL 29 APRILE 2020.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 37 emanata in data 29 aprile e con efficacia a partire dal 30 aprile c.a.;

RITENUTO:

- che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza mondiale;
- che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica.

RAVVISATA la necessità, nella propria qualità di "Autorità Sanitaria Locale", di diramare raccomandazioni a tutti i cittadini, agli operatori economici e, in generale, a tutti i soggetti operanti sul territorio comunale, al fine di richiamare la loro attenzione sul rispetto delle prescrizioni poste in essere per contrastare la diffusione del virus Covid-19;

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i Decreti Presidenziali emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri a partire dal 23.02.2020 e fino al 26.04.2020 contenenti disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- la propria ordinanza sindacale n.9 del 30 Aprile 2020;
- il T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112;

VISTA la complessità delle previsioni contenute e la ristrettezza dei tempi di attuazione;

CONSIDERATO che questa Autorità locale di Protezione Civile e Sanitaria ha il dovere di salvaguardare e tutelare la salute pubblica;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

IL RISPETTO DELLE SEGUENTI MISURE, ATTE A CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19, DA APPLICARSI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE A DECORRERE DAL 4 MAGGIO 2020:

1. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti (ovvero coniugi, partner conviventi, partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado. A tal fine:
 - a. È necessario che sia rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - b. Dovranno essere utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
2. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
3. È consentito il rientro all'interno della Regione Calabria esclusivamente presso la propria residenza. A tal fine si specifica che:
 - a. È necessario manifestare tale volontà almeno 48 ore prima dell'arrivo attraverso il portale Regionale www.rcovid19.it ovvero www.emergenzacovid.regione.calabria.it;
 - b. I rientri consentiti dovranno essere seguiti dall'isolamento volontario domiciliare di quattordici giorni;
4. È tassativamente vietato ogni spostamento ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e di quelli sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

5. È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
6. È consentito l'accesso al pubblico a piazze, ville e giardini a condizione del rigoroso rispetto di quanto previsto dal punto precedente, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Si specifica che non è possibile accedere all'interno di aree attrezzate per il gioco dei bambini;
7. È consentito svolgere attività motoria individuale e attività sportiva individuale all'aperto (ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti) anche in spiaggia, con obbligo di mantenere la distanza minima di almeno 2 metri per le attività sportive e 1 metro per l'attività motoria. Tali attività potranno essere svolte anche al di fuori del centro abitato e del perimetro comunale, nel rispetto delle eventuali limitazioni imposte dagli altri Comuni;
8. Non sono consentite le attività ludiche o ricreative all'aperto;
9. È consentita la pesca sportiva;
10. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, impianti sportivi pubblici e privati, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, all'aperto ed al chiuso;
11. Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
12. È consentita l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose;
13. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto ed indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
14. È fatto divieto partecipare alla veglia funebre all'interno dell'abitazione del defunto per coloro i quali non siano conviventi e/o familiari (fino a nipoti) e affini (fino a cognati) del defunto;
15. Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
16. Sono consentite le attività commerciali al dettaglio individuate nell'Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 26 aprile 2020, ferme restando le misure igienico-sanitarie esposte negli Allegati del sopracitato Decreto;

17. Sono consentite le attività di servizi alla persona individuate nell'Allegato 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 26 aprile 2020 ferme restando le misure igienico-sanitarie esposte negli Allegati del sopracitato Decreto;
18. Sono consentite le attività produttive industriali e commerciali individuate nell'Allegato 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 26 aprile 2020 ferme restando le misure igienico-sanitarie esposte negli Allegati del sopracitato Decreto;
19. È sospeso il mercato settimanale anche per i generi alimentari;
20. È consentita l'attività di commercio itinerante di generi alimentari ed agricoli su suolo pubblico, rispettando le misure igienico-sanitarie imposte dai DPCM, solo per i commercianti aventi sede legale a Decollatura fino al 10 maggio compreso;
21. Sono consentite le attività di ristorazione, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e simili con le sole modalità di consegna a domicilio e asporto, con obbligo di rispettare le misure igienico-sanitarie previste dal DPCM emanato il 26.04.2020;
22. È fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
23. Ai fini di cui al punto 20, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. In subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro rispetto alle altre persone.
24. È fatto obbligo, in tutti i locali aperti al pubblico, di mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
25. È fatto altresì obbligo a tutti i visitatori, utenti nonché cittadini ed addetti ai lavori degli esercizi commerciali, l'uso di guanti.
26. È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
27. A partire dal 5 maggio c.a., è consentito l'accesso al cimitero negli orari di apertura già previsti, in modo contingentato e controllato;
28. Gli Uffici Comunali resteranno chiusi al pubblico fino al 17 maggio compreso, salvo che per comprovate emergenze igienico-sanitarie od altre urgenze.
29. È fatto divieto circolare con veicoli, motoveicoli e a piedi su tutto il territorio Comunale salvo che per le motivazioni espresse nei punti precedenti da attestare con apposita autocertificazione.
30. Non è consentito allo stesso nucleo familiare di fare la spesa per più di una volta al giorno e nel numero di una persona a famiglia.

31. Per i fumatori è consentito l'acquisto dei prodotti presso le tabaccherie solo in numero non superiore a 3 volte a settimana.
32. È prorogato il divieto dell'attività di commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio comunale, per qualunque categoria merceologica.

SPECIFICA

Che la ratio dei provvedimenti nazionali, regionali e locali, mira a limitare le uscite alle sole realmente necessarie.

Che il presente dispositivo annulla, modifica, sostituisce e/o integra ogni altro dispositivo già emanato da questa Autorità.

Per tutto ciò che non è previsto da questo dispositivo, si rimanda alla legislazione vigente in materia nazionale e regionale.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine:

- Di vigilare sull'applicazione, da parte dei titolari dei diversi esercizi interessati dalla normativa, delle prescrizioni - limitazioni e divieti anzi richiamati, intimandone, all'occorrenza anche oralmente, il rispetto e rilevando le eventuali trasgressioni per il seguito di Legge.
- Di effettuare scrupolosi, assidui e capillari controlli mirati alla verifica del rispetto rigoroso delle prescrizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020, in particolare quelle riguardanti:
 - Gli spostamenti di persone e il possesso di autocertificazione comprovante le esigenze previste che li legittimano;
 - Il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico e di contatti ravvicinati.

AVVISA

- Che le disposizioni sindacali emanate con questo provvedimento rimarranno in vigore fino ad annullamento/integrazione o sostituzione dello stesso con apposito atto sindacale.
- Che la presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.

FA APPELLO

Al senso di responsabilità di tutti i cittadini, affinché nell'attuale situazione di grave emergenza sanitaria, si conformino rigorosamente alle prescrizioni igienico-sanitarie ed ai comportamenti sociali stabiliti dai D.P.C.M. recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

INFORMA

- Che sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus è disponibile ogni altra informazione utile e dettagliata;

- Che il numero di pubblica utilità nazionale attivato dal Ministero della Salute è 1500;
- Che il numero unico delle emergenze è 112;
- Che il numero verde appositamente istituito dalla Regione Calabria è 800 767676;
- È necessario manifestare tale volontà almeno 48 ore prima dell'arrivo attraverso il portale Regionale www.rcovid19.it ovvero ww.emergenzacovid.regione.calabria.it
- Che con apposita Ordinanza Sindacale è stato istituito il Centro Operativo Comunale per le funzioni di Comunicazione, Volontariato ed Assistenza alla Popolazione.
- Che il presente provvedimento produce effetto ed è efficace a partire dalla data odierna e sino al 17 maggio 2020 (se non diversamente specificato) per come previsto dall'Art. 10 "disposizioni finali" del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 26 aprile 2020.
- Che il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta anche l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

INVITA LA CITTADINANZA

- A non divulgare eventuali notizie o indiscrezioni, anche tramite social, che non siano fondate e confermate dalle Autorità al fine di non alimentare allarmismi che possono rivelarsi inutili e dannosi.
- A seguire scrupolosamente le seguenti misure igienico sanitarie:
 - Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - Evitare abbracci e strette di mano;
 - Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
 - Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

DISPONE

- Visti il D.L. 9/2020 art. 21 e D.L. 14/2020 art. 7, la presente Ordinanza non si applica alle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.

- Che il presente atto sia reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmesso:
 - alla Prefettura di Catanzaro;
 - al Presidente della Regione Calabria;
 - alla Protezione Civile Regionale;
 - all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Decollatura;
 - al Ministero della Salute ai sensi dell'art 3 della legge n.13 del 05.03.2020 in G.U.61 del 09.03.2020, di conversione, con modifiche, del Decreto Legge n 6/2020, secondo il quale “le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione”;

AVVERTE CHE

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 04 maggio 2020

f.to IL SINDACO
Dott.ssa Angela BRIGANTE